

DISEGNO DI LEGGE
presentato dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(COSTA)

Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare («Legge SalvaMare»)

Presentato il 26 giugno 2019

Legenda

Testo grassetto

Sono le modifiche introdotte tramite l'approvazione di emendamenti.

[Testo in grigio tra parentesi quadre]

Indica le parti soppresse tramite l'approvazione di emendamenti.

Testo grassetto e sottolineato

Indica le parti di un emendamento approvato che sono state ulteriormente modificate a seguito dell'approvazione di sub-emendamenti.

Le note a piè di pagina riportano:

- il numero dell'emendamento o del sub-emendamento relativo alla modifica apportata al testo
- il presentatore dell'emendamento o del sub-emendamento ed il suo gruppo di appartenenza
- la data della seduta durante la quale l'emendamento è stato approvato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e¹ definizioni)

01. La presente legge persegue l'obiettivo di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti negli ecosistemi marini e alla corretta gestione degli stessi.²

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni previste dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4³, nonché le seguenti:

a) «rifiuti accidentalmente pescati»: i rifiuti raccolti in mare, **nei laghi, nei fiumi e nelle lagune⁴** dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare **nei laghi, nei fiumi e nelle lagune⁵** con qualunque mezzo;

b) «rifiuti volontariamente raccolti»: i rifiuti raccolti nel corso delle campagne di pulizia del mare, **dei laghi, dei fiumi e delle lagune⁶** di cui alla lettera c);

¹ 1.2 Manuela Gagliardi (MISTO-C10VM) - VIII Camera 8 ottobre 2019

² 1.2 Manuela Gagliardi (MISTO-C10VM) - VIII Camera 8 ottobre 2019

³ 1.3 Giovanni Vianello (M5S) - VIII Camera 8 ottobre 2019

⁴ 1.11 Relatrici e identici - VIII Camera 8 ottobre 2019

⁵ 1.11 Relatrici e identici - VIII Camera 8 ottobre 2019

⁶ 1.11 Relatrici e identici - VIII Camera 8 ottobre 2019

c) «campagna di pulizia del mare, **dei laghi, dei fiumi e delle lagune**⁷»: l'iniziativa preordinata all'effettuazione di operazioni di pulizia del mare, **dei laghi, dei fiumi e delle lagune**⁸ nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3;

d) «campagna di sensibilizzazione»: l'attività finalizzata a promuovere e a diffondere modelli comportamentali virtuosi di prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, **nei laghi, nei fiumi e nelle lagune**⁹;

e) «autorità competente»: il comune territorialmente competente;

f) «soggetto promotore della campagna di pulizia»: il soggetto, tra quelli abilitati a partecipare alle campagne di pulizia del mare, **dei laghi, dei fiumi e delle lagune**¹⁰ ai sensi dell'articolo 3, comma 3, che presenta all'autorità competente l'istanza di cui al citato articolo 3, comma 1.

f-bis) «imprenditore ittico»: imprenditore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;¹¹

f-bis) «nave»: un'imbarcazione di qualsiasi tipo destinata al trasporto per acqua, compresi i pescherecci, le imbarcazioni da diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili e le imbarcazioni galleggianti;¹²

f-bis) «porto»: un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature progettate principalmente per consentire l'attracco di navi, compresa la zona di ancoraggio all'interno della giurisdizione del porto.¹³

Art. 2.

(Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati)

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, i rifiuti accidentalmente pescati in **mare**¹⁴ sono equiparati ai rifiuti prodotti dalle navi.

2. Il comandante della nave che approda in un porto conferisce i rifiuti accidentalmente pescati in **mare**¹⁵ all'impianto portuale di raccolta, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182. **Nel caso di ormeggio di un'imbarcazione presso aree non ricadenti nella competenza territoriale di una Autorità di sistema portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, i comuni territorialmente competenti, nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, dispongono, ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che i rifiuti di cui al comma 1 siano conferiti ad apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi.**¹⁶

2-bis. Il comandante della nave che approda in un piccolo porto non commerciale, che è caratterizzato soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, conferisce i rifiuti presso gli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale.¹⁷

3. Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta è gratuito per il conferente ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e si configura quale deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *bb*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle condizioni ivi previste.

3-bis) al comma 2 dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

⁷ 1.11 Relatrici e identici - VIII Camera 8 ottobre 2019

⁸ 1.11 Relatrici e identici - VIII Camera 8 ottobre 2019

⁹ 0.1.11.1 Elena Lucchini (Lega) - VIII Camera 8 ottobre 2019

¹⁰ 1.11 Relatrici e identici - VIII Camera 8 ottobre 2019

¹¹ 1.3 Giovanni Vianello (M5S) - VIII Camera 8 ottobre 2019

¹² 1.7 (nuova formulazione) Relatrici - VIII Camera 8 ottobre 2019

¹³ 1.8 Umberto Buratti (PD) - VIII Camera 8 ottobre 2019

¹⁴ 1.3 Giovanni Vianello (M5S) - VIII Camera 8 ottobre 2019

¹⁵ 1.3 Giovanni Vianello (M5S) - VIII Camera 8 ottobre 2019

¹⁶ 2.11 (nuova formulazione) Chiara Braga (PD) - VIII Camera 8 ottobre 2019

¹⁷ 2.38 Relatrici - VIII Camera 8 ottobre 2019

f-bis) i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune¹⁸.

4. Al fine di distribuire sull'intera collettività nazionale gli oneri di cui al presente articolo,¹⁹ i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o alla tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo articolo 1 della legge n. 147 del 2013.

5. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 527 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, disciplina i criteri e le modalità per la definizione della componente di cui al comma 4 del presente articolo **e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento separatamente rispetto alle altre voci**²⁰, individuando altresì i soggetti e gli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari per la determinazione della medesima, nonché i termini entro i quali tali dati e informazioni devono essere forniti.

6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, **da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge**²¹, sono individuate misure premiali nei confronti del comandante del peschereccio soggetto al rispetto degli obblighi di conferimento disposti dal presente articolo, [nonché le modalità, i termini e le procedure per l'applicazione delle stesse al sistema di punti per infrazioni gravi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.]²²

Art. 3.

(Campagne di pulizia [del mare]²³)

1. I rifiuti di cui all'articolo 1, lettera *b*), possono essere raccolti nell'ambito di specifiche campagne di pulizia [del mare]²⁴ organizzate su iniziativa dell'autorità competente ovvero su istanza presentata all'autorità competente dal soggetto promotore della campagna, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, **adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge**²⁵.

2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, l'attività oggetto dell'istanza può essere iniziata trascorsi trenta²⁶ giorni dalla data di presentazione della stessa, fatta salva, per l'autorità competente, la possibilità di adottare motivati provvedimenti di divieto dell'inizio o della prosecuzione dell'attività medesima ovvero prescrizioni concernenti i soggetti abilitati a partecipare alle campagne, le aree [marine]²⁷ interessate dalle stesse nonché le modalità di raccolta dei rifiuti.

3. Sono soggetti promotori delle campagne di pulizia del mare di cui al comma 1 gli enti gestori delle aree protette, le associazioni ambientaliste, le associazioni dei pescatori, le cooperative ed imprese di pesca, nonché loro consorzi, le associazioni di pescatori sportivi e ricreativi, le associazioni sportive dei subacquei e dei diportisti, i centri *diving*, le associazioni di promozione sociale nonché i gestori degli stabilimenti balneari. Sono altresì soggetti promotori gli enti del Terzo Settore nonché, fino alla completa operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ONLUS, fondazioni ed associazioni con finalità di promozione, tutela e salvaguardia dei beni naturali ed ambientali e gli altri soggetti

¹⁸ 1.3 Giovanni Vianello (M5S) - VIII Camera 8 ottobre 2019

¹⁹ 2.21 (nuova formulazione) Ilaria Fontana (M5S) - VIII Camera 8 ottobre 2019

²⁰ 2.26 (nuova formulazione) Vincenza Labriola (FI) - VIII Camera 8 ottobre 2019

²¹ 2.33 (nuova formulazione) Michele Casino (FI) - VIII Camera 8 ottobre 2019

²² 2.32 (nuova formulazione) Ilaria Fontana (M5S) - VIII Camera 8 ottobre 2019

²³ 1.3 Giovanni Vianello (M5S) - VIII Camera 8 ottobre 2019

²⁴ 1.3 Giovanni Vianello (M5S) - VIII Camera 8 ottobre 2019

²⁵ 3.6 Relatrici - VIII Camera 8 ottobre 2019

²⁶ 3.8 Giovanni Vianello (M5S) - VIII Camera 8 ottobre 2019

²⁷ 1.3 Giovanni Vianello (M5S) - VIII Camera 8 ottobre 2019

individuati dall'autorità competente.²⁸ Gli enti gestori delle aree marine protette possono altresì realizzare, anche di concerto con gli organismi rappresentativi degli imprenditori ittici, specifiche forme di comunicazione pubblica sul tema, nonché apposite sessioni di educazione ambientale.²⁹

4. Ai rifiuti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 2.

Art. 4.

(Promozione dell'economia circolare)

1. Al fine di promuovere il riciclaggio della plastica, **e di materiali non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne**³⁰, nel rispetto dei criteri di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, **entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge**³¹, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce i criteri e le modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti, **ai sensi dell'articolo**³² 184-ter del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 5.

(Campagne di sensibilizzazione)

1. Possono essere effettuate campagne di sensibilizzazione per il conseguimento delle finalità della presente legge **nonché delle strategie per l'ambiente marino di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2017**³³ e degli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile³⁴. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, **il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**³⁵ e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità per l'effettuazione delle predette campagne.

Art. 5-bis.

(Educazione ambientale nelle scuole per la salvaguardia del mare)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove la realizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado di attività tese a rendere gli alunni consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente e del mare in particolare, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti. Nelle scuole è inoltre promossa la pratica del riuso dei beni.³⁶

Art. 5-bis.

(Modifica all'articolo 52 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

²⁸ 3.1 (nuova formulazione) Silvia Fregolent (IV) - VIII Camera 8 ottobre 2019

²⁹ 3.14 (nuova formulazione) Vincenza Labriola (FI) - VIII Camera 8 ottobre 2019

³⁰ 0.4.10.1 (nuova formulazione) Elena Lucchini (Lega) e 4.10 (nuova formulazione) Relatrici - VIII Camera 8 ottobre 2019

³¹ 4.4 Relatrici - VIII Camera 8 ottobre 2019

³² 4.12 Relatrici - VIII Camera 8 ottobre 2019

³³ 5.5 (nuova formulazione) Relatrici e 5.6 (nuova formulazione) Umberto Buratti (PD) - VIII Camera 8 ottobre 2019

³⁴ 5.4 (nuova formulazione) Maria Edera Spadoni (M5S) - VIII Camera 8 ottobre 2019

³⁵ 5.5 (nuova formulazione) Relatrici e 5.6 (nuova formulazione) Umberto Buratti (PD) - VIII Camera 8 ottobre 2019

³⁶ 5.02 Fabio Rampelli (Fdi) - VIII Camera 8 ottobre 2019

1. All'articolo 52, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono **aggiunte, in fine, le seguenti parole:** anche in riferimento alle misure per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dei rifiuti marini.³⁷

Art. 6.

(Materiali di ridotto impatto ambientale. Riconoscimento³⁸ ambientale)

1. Agli imprenditori ittici che, nell'esercizio delle proprie attività, utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia del mare o conferiscono i rifiuti accidentalmente pescati **è attribuito un riconoscimento³⁹** ambientale attestante l'impegno per il rispetto dell'ambiente marino e la sostenibilità dell'attività di pesca da essi svolta.

2. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro **dodici mesi⁴⁰** dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, disciplina le procedure, le modalità e le condizioni per l'**attribuzione del riconoscimento⁴¹** di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, **entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge⁴²**, il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo disciplina le procedure, le modalità e le condizioni per l'**attribuzione del riconoscimento⁴³** di cui al comma 1 anche ai fini dei programmi di etichettatura ecologica di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

Art. 6-bis

(Relazione alle Camere)

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attuazione della presente legge.⁴⁴

Art. 7.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

³⁷ 5.03 Giovanni Vianello (M5S) - VIII Camera 8 ottobre 2019

³⁸ 6.10 (nuova formulazione) Relatrici - VIII Camera 8 ottobre 2019

³⁹ 6.10 (nuova formulazione) Relatrici - VIII Camera 8 ottobre 2019

⁴⁰ 6.11 Relatrici - VIII Camera 8 ottobre 2019

⁴¹ 6.10 (nuova formulazione) Relatrici - VIII Camera 8 ottobre 2019

⁴² 6.4 Relatrici - VIII Camera 8 ottobre 2019

⁴³ 6.10 (nuova formulazione) Relatrici - VIII Camera 8 ottobre 2019

⁴⁴ 6.011 Chiara Braga (PD) - VIII Camera 8 ottobre 2019